



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 110 DEL 19/12/2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020, DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Assente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
MARCHI FRANCESCO	Presente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020, DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 360/1998 avente per oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1997, n.191";

Considerato che l'art. 1, commi 142-143 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) prevedono tra l'altro che:

- i comuni, con regolamento, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- è possibile stabilire, nel regolamento di cui sopra, una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Considerato, inoltre, che l'art.1 c.11 del D.L.138/2011 convertito con L.148/2011 prevede ".....Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";

Richiamata la delibera di C.C. n. 84 del 18/12/2007, avente per oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. REGOLAMENTO PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE OPZIONALE COMUNALE ISTITUITA DALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 360/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI." con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef fissando l'aliquota allo 0,5%;

Richiamate le successive deliberazioni che, per gli anni dal 2009 al 2012, hanno confermato l'aliquota nella misura dello 0,5%;

Richiamata la delibera di C.C. n. 52 del 27/09/2013 che ha fissato l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2013, nella misura dello 0,8 % e la delibera di C.C. n. 21 del 18/03/2014 che ha confermato, per l'anno 2014, la medesima aliquota;

Richiamate la delibera di G.C. n. 22 del 19/02/2015 e la delibera di C.C. n. 42 del 28/05/2015 che hanno confermato per l'anno 2015 l'aliquota nella misura dello 0,8%;

Richiamata la delibera di C.C. n. 104 del 30/12/2015 che ha confermato per l'anno 2016 l'aliquota nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad € 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;

Richiamata la delibera di C.C. n. 69 del 29/12/2016 che ha confermato per l'anno 2017 l'aliquota nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad € 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;

Richiamata la delibera di C.C. n. 79 del 21/12/2017 che ha confermato per l'anno 2018 l'aliquota nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad € 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;

Richiamata la delibera di C.C. n. 85 del 21/12/2018 che ha ridotto per l'anno 2019 l'aliquota dallo 0,8% allo 0,7% e confermato la soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non

superiore o uguale ad € 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;

Vista la delibera di G.C. n. 221 del 19/11/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il progetto di bilancio di previsione triennio 2020-2022 nella quale è stato previsto l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef da 0,7% a 0,8% con conferma della soglia di esenzione;

Considerato che, pertanto:

- si ritiene opportuno modificare per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;

- si ritiene opportuno confermare anche per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1 c. 3-bis del D.Lgs. 360/1998, una soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad € 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n.	16
Consiglieri astenuti	n.	0
Consiglieri votanti	n.	16
Maggioranza	n.	9
Voti favorevoli	n.	11
Voti contrari	n.	5 (Valbusa, Oliosi, Tosoni, Bertuzzi, Marchi)

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;
2. Di prevedere per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1 c. 3-bis del D.Lgs.360/1998, una soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad € 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;
3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 18.12.2007 e modificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27.09.2013;
4. Di dare atto che il gettito dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2020, applicando l'aliquota dello 0,8 per cento e la soglia di esenzione ad Euro 7,500,00, viene stimato in € 1.550.000,00 basandosi sulle stime rinvenibili sul portale del federalismo fiscale – dipartimento delle finanze e sullo storico degli anni precedenti;

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 11, contrari 5 (Valbusa, Oliosi, Tosoni, Bertuzzi, Marchi), su n. 16 consiglieri votanti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
CINI MARCO